

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/981 DELLA COMMISSIONE****del 7 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE prevede la consultazione delle autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 7 di tale direttiva. La direttiva 2014/65/UE stabilisce inoltre che debbano essere previsti moduli standard, modelli e procedure per tale consultazione.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità competenti, tali autorità dovrebbero designare un punto di contatto appositamente ai fini della comunicazione prima della concessione dell'autorizzazione.
- (3) Al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di consultarsi prima di concedere l'autorizzazione in modo efficiente e tempestivo è necessario stabilire le procedure per le richieste di consultazione, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di consultazione.
- (4) I moduli standard, i modelli e le procedure dovrebbero consentire che le informazioni scambiate o trasmesse siano trattate come riservate conformemente alla direttiva 2014/65/UE, e che siano rispettate le norme stabilite dalla legislazione dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali e di trasferimento di tali dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici relativi all'introduzione di moduli standard e procedure per le autorità competenti rilevanti, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Punti di contatto**

1. Le autorità competenti designano punti di contatto per le comunicazioni ai sensi del presente regolamento e pubblicano le informazioni ad essi relative sui loro siti web.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2. Le autorità competenti trasmettono le informazioni relative ai loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA aggiorna l'elenco dei punti di contatto ad uso delle autorità competenti e lo pubblica sul proprio sito web.

#### *Articolo 2*

### **Richiesta di consultazione**

1. L'autorità competente richiedente trasmette la richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'autorità competente da consultare.

2. L'autorità competente richiedente presenta la propria richiesta di consultazione compilando il modulo di cui all'allegato I. Essa può allegare alla richiesta di consultazione qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a sostegno della richiesta.

#### *Articolo 3*

### **Avviso di ricevimento**

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione l'autorità competente destinataria della richiesta invia al punto di contatto dell'autorità competente richiedente un avviso di ricevimento, compilando il modulo di cui all'allegato II.

#### *Articolo 4*

### **Risposta ad una richiesta di consultazione**

1. L'autorità competente destinataria della richiesta risponde a una richiesta di consultazione in forma cartacea o per via elettronica. La risposta è indirizzata al punto di contatto dell'autorità competente richiedente salvo altrimenti disposto da tale autorità.

2. L'autorità competente destinataria della richiesta informa l'autorità competente richiedente di qualsiasi chiarimento essa ritenga necessario in relazione alle informazioni richieste.

3. L'autorità competente destinataria della richiesta fornisce all'autorità competente richiedente compilando il modulo di cui all'allegato III, prima possibile ed al più tardi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consultazione, le seguenti informazioni:

a) le informazioni richieste nella richiesta di consultazione ed eventuali pareri o riserve in merito alla concessione dell'autorizzazione;

b) ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione.

4. Nel caso in cui ritenga probabile di non riuscire a rispettare il termine di cui al paragrafo 3, l'autorità competente destinataria della richiesta ne informa prontamente l'autorità competente richiedente, indicando i motivi del ritardo e la data prevista per la risposta. Essa la informa altresì regolarmente sullo stato di preparazione della risposta.

5. Se l'autorità competente destinataria della richiesta non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, essa fornisce le informazioni in modo da garantire che eventuali provvedimenti necessari possano essere presi rapidamente, rispettando il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

#### *Articolo 5*

### **Procedure per la consultazione**

1. Per le comunicazioni relative alla richiesta di consultazione e alla relativa risposta le autorità competenti utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità competente richiedente. In particolare, l'autorità competente richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità competente destinataria della richiesta.

2. Se l'informazione richiesta è o può essere detenuta da un'autorità competente di uno Stato membro diversa dall'autorità competente dello stesso Stato membro destinataria della richiesta, l'autorità competente destinataria della richiesta raccoglie prontamente le informazioni dall'altra autorità competente e le trasmette all'autorità competente richiedente conformemente all'articolo 4.
3. Le autorità competenti cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta.
4. Se durante la procedura che porta alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, le autorità competenti cooperano per assicurare lo scambio di tutte le informazioni rilevanti. A tal fine sono usati i moduli di cui agli allegati I e II.
5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, durante gli ultimi 30 giorni lavorativi prima del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta di consultazione può essere presentata verbalmente, a condizione che l'autorità competente richiedente la confermi successivamente per iscritto, a meno che l'autorità competente destinataria della richiesta disponga altrimenti.

#### *Articolo 6*

##### **Utilizzo delle informazioni**

1. Se le informazioni fornite dall'autorità competente destinataria della richiesta sono riportate nella risposta dell'autorità competente richiedente alla domanda di autorizzazione, l'autorità competente richiedente informa l'autorità competente destinataria della richiesta prima di informarne il richiedente l'autorizzazione.
2. In caso di richiesta di divulgare informazioni che un'autorità competente ha ricevuto da un'altra autorità competente, l'autorità competente destinataria della richiesta di divulgazione ne dà notifica all'altra autorità competente prima di divulgare le informazioni e fa valere, se appropriato, le eventuali esenzioni o prerogative previste dalla legge in relazione a tali informazioni.

#### *Articolo 7*

##### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

**Modulo per la richiesta di consultazione**

Richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento: .....

Data: .....

**Informazioni di carattere generale**

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente destinataria della richiesta:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE presentiamo una richiesta di consultazione in merito alle questioni illustrate più in dettaglio qui di seguito.

Si prega di notare che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, il termine per la risposta alla domanda di autorizzazione è il [*inserire data*]. Si prega di fornire le informazioni richieste ed eventuali altre informazioni essenziali entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della presente richiesta o, se ciò non sia possibile, di indicare entro quale termine ciò potrà avvenire, tenendo conto del termine per la risposta alla domanda di autorizzazione.

**Informazioni sulla procedura di autorizzazione**

Oggetto

.....  
.....  
.....  
.....

[*si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni*]

Informazioni sulla procedura di autorizzazione

.....  
.....  
.....

[si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni]

Informazioni su eventuali altre autorità competenti interessate

.....  
.....  
.....

[si prega di fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento agli allegati contenenti le informazioni]

Facendo seguito a

.....  
.....  
.....

[se del caso, si prega di fornire informazioni per l'identificazione della precedente richiesta]

Eventuali informazioni richieste:

.....  
.....  
.....

[si prega di inserire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste, indicando anche i pertinenti documenti richiesti e precisando il motivo per cui tali informazioni sono necessarie per l'esame della domanda di autorizzazione]

Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità competente richiedente.

.....  
.....  
.....

[si prega di indicare se l'autorità competente richiedente ha contattato o intende contattare altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della richiesta in relazione all'oggetto della richiesta o qualsiasi altra autorità competente che secondo l'autorità competente richiedente abbia un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]

Riservatezza

.....  
.....  
.....

[si prega di inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].

Distinti saluti.

[firma]

## ALLEGATO II

**Modulo per l'avviso di ricevimento della richiesta di consultazione**

Avviso di ricevimento di una richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento: .....

Data: .....

## MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente destinataria della richiesta:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

## DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],accusiamo ricevuta della richiesta di consultazione da voi presentata a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE in data [*inserire la data*].

Data prevista per la risposta: .....

Distinti saluti.

[firma]

ALLEGATO III

**Modulo per la risposta alla richiesta di consultazione**

Risposta alla richiesta di consultazione a norma dell'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente destinataria della richiesta:

Indirizzo della sede legale:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Dati del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Gentile signor/signora *[inserire il nome]*,

in conformità all'articolo 84 della direttiva 2014/65/UE abbiamo esaminato la vostra richiesta di consultazione datata *[gg.mm.aaaa]* avente numero di riferimento *[inserire il riferimento]*.

Se pertinente, si prega di indicare qualsiasi chiarimento da voi ritenuto necessario in relazione alle informazioni richieste o in merito ad altri aspetti della procedura di autorizzazione di cui trattasi:

.....  
.....  
.....  
.....

Se le informazioni richieste sono state raccolte, si prega di riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....  
.....  
.....  
.....

Se vi sono altre informazioni pertinenti o essenziali, si prega di riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....  
.....  
.....

*[si prega di fornire qualsiasi altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la concessione dell'autorizzazione]*

.....  
.....  
.....

**Riservatezza**

.....  
.....  
.....

*[si prega di inserire ogni necessaria avvertenza in materia di riservatezza o qualsiasi restrizione riguardante gli usi ammissibili delle informazioni (in conformità al diritto dell'Unione)].*

Distinti saluti.

[firma]